

Procedura Whistleblowing

Versione

Documento	Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing				
Nome File	ToBeList 2023 - Task 5 - Procedura whistleblowing				
Procedura nr.	Privacy 2023-03	Versione	1	Del	15/12/2023
Autore	DS				
Verificato da (owner)	Stefania Solcia		II		16/12/2023
Procedura adottata da	Credit Prime Srl		il		17/12/2023
Scadenza validità	31/12/2026				
Distribuzione	Ad uso interno per condivisione				
Classificazione riservatezza	Riservato ai soli dipendenti, collaboratori e promotori				



Storia del documento

Versione	Modificata da	Il	Cambiamenti principali
1.0	DS	15/12/2023	Prima stesura

Struttura dei contenuti

1	Premessa.....	3
2	Definizioni	3
3	Scopo e campo di applicazione	5
4	Destinatari.....	5
5	Oggetto della Segnalazione	6
5.1	Segnalazioni non ricomprese nella procedura.....	6
6	Descrizione del processo relativo alle segnalazioni interne	7
6.1	Gli elementi e le caratteristiche della Segnalazione	7
6.2	La trasmissione della Segnalazione.....	8
6.3	La Segnalazione tramite piattaforma Whistleblowing.....	8
6.4	Altre modalità di trasmissione della Segnalazione	8
6.5	Soggetto destinatario della Segnalazione.....	9
6.6	Segnalazioni ricevute tramite la piattaforma Whistleblowing.....	9
6.7	Segnalazioni ricevute con altre modalità	9
6.8	Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione	9
6.9	Gestione della Segnalazione	10
6.10	La prima fase di gestione.....	11
6.11	La fase istruttoria.....	11
6.12	Conclusione della fase istruttoria e azioni correttive.....	11
7	Garanzie e tutele	12
7.1	La tutela dell'identità del Segnalante	12
7.2	Misure di protezione	12
8	Sistema sanzionatorio	14
9	Canale esterno per le segnalazioni (ANAC)	14
10	Divulgazione pubblica	15
11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15

1 Premessa

Questa procedura, di seguito denominata 'Procedura', è stata istituita con l'obiettivo di regolare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (comunemente note come 'Whistleblowing') contenenti informazioni debitamente dettagliate, riferite ai 'Destinatari' come definiti nel successivo paragrafo 3. Tali segnalazioni riguardano violazioni di leggi, regolamenti e dal Codice Deontologico adottato da Credit Prime S.r.L.

La Procedura è stata concepita per implementare le disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (successivamente abbreviato come 'Decreto Legislativo'), che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito abbreviata come 'Direttiva'). Quest'ultima si occupa della tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, disciplina comunemente conosciuta come 'Whistleblowing'. Per tutto ciò che non è esplicitamente indicato nella presente Procedura, rimane integralmente applicabile quanto previsto dal Decreto Legislativo.

La normativa precedentemente menzionata sintetizza quanto segue:

- Garantisce una protezione specifica per determinate categorie di individui che segnalano informazioni, ottenute nell'ambito lavorativo, riguardanti violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.
- Prevede misure di protezione, incluse restrizioni sulle ritorsioni, per salvaguardare il Segnalante, i Facilitatori, i colleghi e i parenti del Segnalante, nonché gli enti giuridici associati al Segnalante.
- Istanza canali interni all'ente per le segnalazioni, compreso un canale informatico, che assicurino, anche mediante l'uso di strumenti crittografici, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione correlata.
- Fornisce la possibilità, in determinate condizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo, di presentare segnalazioni esterne attraverso il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), oltre alla facoltà di effettuare divulgazioni pubbliche, conformemente all'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo, tramite stampa o mezzi elettronici di diffusione capace di raggiungere un vasto pubblico.
- Prevede provvedimenti disciplinari e sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC nei casi contemplati dagli articoli 16 e 21 del Decreto Legislativo.

2 Definizioni

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Canali di segnalazione:** sistemi diversificati previsti dal Decreto per la presentazione delle Segnalazioni: (i) Canale interno; (ii) Canale esterno presso ANAC; (iii) Divulgazione pubblica;
- **Canale interno per la Segnalazione:** piattaforma informatica denominata **“Piattaforma Whistleblowing”** fornita da MYGO S.r.l., adottata da Credit Prime S.r.l. ed utilizzabile per effettuare le Segnalazioni interne;
- **Canale esterno per la Segnalazione:** piattaforma ANAC;



- **Comitato Whistleblowing:** Alla data di avvio della Procedura, non è stato costituito un Comitato collegiale incaricato della gestione delle Segnalazioni. Attualmente, questa responsabilità è affidata al Data Protection Officer (DPO) di Credit Prime S.r.l., che riveste anche il ruolo di direttore presso la società Conformis In Finance S.r.l. di Milano. Il DPO è tenuto al segreto e alla riservatezza in conformità all'Art. 38, paragrafo 5, del GDPR.

Le informazioni riguardanti le segnalazioni di illeciti saranno rese anonime per essere condivise inizialmente con il Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, e in seguito con i consulenti legali incaricati a seconda della complessità dell'illecito segnalato;

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale Credit Prime S.r.l. o da Terzi nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con Credit Prime S.r.l.;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Funzione Ricevente:** Funzione incaricata alla ricezione del sistema di segnalazione interno delle Segnalazioni, che coincide con il Data Protection Officer (DPO) della Credit Prime S.r.l. direttore della società Conformis In Finance S.r.l. di Milano;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;
- **Persona coinvolta/Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- **Personale Credit Prime S.r.l.:** coloro che sono legati a Credit Prime S.r.l. da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali.
- **Segnalante:** la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica; definito anche come **Whistleblower**.
- **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale Credit Prime S.r.l. e/o a Terzi su violazioni di normative nazionali e di diritto dell'Unione europea.
- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
- **Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale

delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione; ii) "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di audit e dei relativi strumenti a disposizione;

- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno;
- **Segnalazione relativa a fatti rilevanti:** i) Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali di Credit Prime S.r.l. S.r.l.; ii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia apprezzabile per Credit Prime S.r.l. un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria);
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale Credit Prime S.r.l., che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con Credit Prime S.r.l., ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale di Credit Prime S.r.l..

3 Scopo e campo di applicazione

La presente Procedura ha l'obiettivo di regolamentare il flusso di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, comprendendo anche l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni che della documentazione correlata, secondo le modalità indicate in questo documento.

Tale Procedura è applicabile esclusivamente a Credit Prime S.r.l., che si impegna a garantirne la corretta e costante esecuzione. Inoltre, si assicura la massima diffusione interna ed esterna.

4 Destinatari

I Destinatari della Procedura comprendono i seguenti soggetti: i vertici aziendali, i membri degli organi sociali e di controllo, i dipendenti, i consulenti, gli ex dipendenti, i candidati a posizioni lavorative, nonché, in via non esaustiva, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto e subappalto), i consulenti, i volontari, i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, i collaboratori esterni e gli stakeholder di Credit Prime S.r.l. e delle società controllate, a condizione che detengano informazioni sulle violazioni come definite nella presente Procedura.

Inoltre, rientrano tra i Destinatari anche persone fisiche e giuridiche non incluse nelle categorie precedenti, ma alle quali si applicano le misure di protezione stabilite dalla presente Procedura.



5 Oggetto della Segnalazione

Il Decreto Legislativo stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici considerati dal legislatore (art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo). Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, il quale ricomprende non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (Art. 2 paragrafo 1, lettera b) del Decreto Legislativo).

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione del Codice Deontologico interno alla organizzazione di Credit Prime S.r.l.;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine di Credit Prime S.r.l..

5.1 Segnalazioni non ricomprese nella procedura

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del Decreto Legislativo (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- comunicazioni relative al conflitto di interessi;

- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti di Credit Prime S.r.l. (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A titolo di esempio puramente indicativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie di comportamenti e casi che non possono essere segnalati:

- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose o che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale del segnalato;
- l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria nei riguardi del segnalato e/o tra colleghi;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il segnalato;
- l'invio di segnalazioni contenenti lamentele personali o conflitti interpersonali.

Il segnalante deve essere consapevole che:

- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazione effettuata al solo scopo di danneggiare il segnalato.

6 Descrizione del processo relativo alle segnalazioni interne

6.1 Gli elementi e le caratteristiche della Segnalazione

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la comprensione dei fatti da parte soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni:

- i dati identificativi del mittente, fermo restando la possibilità di effettuare la segnalazione anche in forma anonima nel qual caso è presa in esame solo qualora sia adeguatamente documentata;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.



6.2 La trasmissione della Segnalazione

I Destinatari della presente Procedura che vengono a conoscenza di Informazioni su violazioni o illeciti sono tenuti ad effettuare una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti.

6.3 La Segnalazione tramite piattaforma Whistleblowing

Al fine di gestire diligentemente le Segnalazioni ricevute, Credit Prime S.r.l. ha adottato una apposita piattaforma informatica, leader di mercato, accessibile tramite il link:

<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/CreditPrime>

La Piattaforma è stata fornita da MYGO S.r.l. (Gruppo Zucchetti) ed assicura la riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione edella relativa documentazione.

Digitato l'indirizzo web sopra indicato, i destinatari della procedura potranno:

- 1) attraverso il pulsante INVIA UNA SEGNALAZIONE è possibile avviare il processo di Segnalazione;
- 2) Compilare il FORM che prevede: campi descrittivi liberi, campi a risposta multipla oltre alla possibilità di allegare files;
- 3) Completare la segnalazione con il bottone INVIA;

Attraverso la piattaforma è possibile:

- inviare una segnalazione;
- modificare o aggiornare una segnalazione inviata;
- mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa, consentendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati;
- consultare lo stato di una segnalazione inviata;
- ricevere riscontro sugli esiti delle verifiche.

6.4 Altre modalità di trasmissione della Segnalazione

Oltre alla Piattaforma Whistleblowing (canale interno di segnalazione raccomandato), da ritenersi preferibile in ragione delle migliori garanzie fornite, la segnalazione può essere presentata anche:

- redigendo una segnalazione scritta da far pervenire in busta chiusa, tramite posta o a *brevi manu*. Per assicurare le garanzie di tutela della riservatezza, è necessario che la documentazione inerente alla segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi e riferimenti del segnalante (facoltativi), al fine diricevere riscontro alla segnalazione; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa. Tutte le buste devono recare all'esterno la dicitura "RISERVATA", e l'indirizzo della sede sociale della Credit Prime S.r.l. Via Varese 4, 20037 Paderno Dugnano – MI, all'attenzione del Responsabile Whistleblowing;
- la segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante un registro gestito dalla Funzione Ricevente;

- in forma orale alla o nell'ambito di un incontro diretto con Funzione Ricevente richiesto mediante sistemi tradizionali di comunicazione. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura della Funzione Ricevente tramite la predisposizione di un verbale, che il Segnalante deve verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

6.5 Soggetto destinatario della Segnalazione

Tutte le segnalazioni rilevanti ai fini della Procedura, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, vengono ricevute dalla Funzione Ricevente.

In caso di Segnalazione tramite Piattaforma Whistleblowing, la Funzione Ricevente riceverà istantaneamente al proprio indirizzo e-mail, una comunicazione di “avviso” (che non contiene in alcun modo elementi inerenti alla segnalazione stessa), la quale informa che sulla Piattaforma Whistleblowing è stata inserita una Segnalazione.

Qualora il Segnalante ritenga che la Funzione Ricevente versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, corrisponda al soggetto segnalato) può effettuare la Segnalazione direttamente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul sito web raggiungibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

6.6 Segnalazioni ricevute tramite la piattaforma Whistleblowing

Funzione Ricevente entro sette giorni dalla data di ricezione deve rilasciare, sempre attraverso la Piattaforma Whistleblowing, avviso di ricezione della segnalazione.

6.7 Segnalazioni ricevute con altre modalità

Le segnalazioni presentate:

- in forma scritta: la Funzione Ricevente entro sette giorni rilascia, in base ai dati identificativi e/o riferimenti forniti dal Segnalante, avviso di ricezione della Segnalazione;
- in forma orale: (mediante messaggistica vocale dedicata), Funzione Ricevente entro sette giorni rilascia, in base ai dati identificativi e/o riferimenti forniti dal Segnalante, conferma di ricezione della segnalazione;
- nel corso di un incontro: la Segnalazione è documentata, previo consenso del Segnalante, mediante la redazione di un verbale. Al segnalante è richiesto di verificare, rettificare o confermare il verbale con la propria sottoscrizione e apposizione della data. La firma del verbale da parte del Segnalante attesta la ricezione della segnalazione, di cui è rilasciata una ricevuta.

6.8 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

Funzione Ricevente provvede tempestivamente all'analisi preliminare della segnalazione, anche eventualmente richiedendo ulteriori informazioni e/o documentazione di supporto al segnalante.



Funzione Ricevente in via preliminare valuta, anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni adeguatamente circostanziate.

Conclusa l'analisi preliminare, Funzione Ricevente provvederà a classificare la segnalazione in una delle seguenti categorie:

a) Segnalazione non rilevante: segnalazione non rientrante nel campo di applicazione della Procedura (esempio: si riferisce a soggetti, società e/o fatti, azioni o comportamenti che non rientrano nella procedura). Viene archiviata dandone riscontro al segnalante, se disponibili dati di contatto.

Di tale archiviazione la Funzione Ricevente dà pronta informativa al Responsabile della Compliance e dell'Antiriciclaggio nonché all'Organo di Gestione della società, previa anonimizzazione della documentazione.

b) Segnalazione pertinente ma non trattabile: segnalazione rientrante nel campo di applicazione della Procedura, ma mancante di sufficienti informazioni e/o elementi in merito all'oggetto e/o contenuto della Segnalazione che non consentono l'esecuzione di indagini. Viene archiviata dandone riscontro al Segnalante, se disponibili dati di contatto.

La Funzione Ricevente si confronterà con il Legale individuato a tale scopo.

Della archiviazione la Funzione Ricevente dà pronta informativa al Responsabile della Compliance e dell'Antiriciclaggio nonché all'Organo di Gestione della società, previa anonimizzazione della documentazione.

c) Segnalazione esclusa: segnalazione rientrante nelle casistiche di cui al paragrafo 6.3, essa viene archiviata dandone riscontro al segnalante, se disponibili dati di contatto.

Nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazione effettuata al solo scopo di danneggiare il segnalato, la Funzione Ricevente si confronterà con il Legale individuato a tale scopo e in seguito inoltra la segnalazione all'Organo di Gestione della società per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

d) Segnalazione rilevante: segnalazione rientrante nel campo di applicazione della procedura e sufficientemente circostanziata.

La Funzione Ricevente collaborerà con il consulente legale designato, fornendo tempestive comunicazioni al Responsabile della Compliance e dell'Antiriciclaggio, nonché all'Organo di Gestione della società. Prima di condividere documentazione, questa verrà anonimizzata. In base all'avanzamento delle verifiche effettuate direttamente dal consulente legale, la Funzione Ricevente gestirà la prosecuzione delle attività, aggiornando l'Organo di Gestione della società affinché sia determinata l'archiviazione o l'avvio di un procedimento giudiziario.

6.9 Gestione della Segnalazione

La Funzione Ricevente potrà richiedere di volta in volta il coinvolgimento di uno o più professionisti.

La Funzione Ricevente in ogni caso dovrà:

- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute, fornendo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;

- dare riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

6.10 La prima fase di gestione.

Una volta ricevuta la Segnalazione, la Funzione Ricevente, su base documentale e anche in considerazione degli esiti delle preliminari analisi svolte, dispone l'avvio della successiva fase di istruttoria, ovvero procede all'immediata archiviazione delle Segnalazioni ove che si tratti di Segnalazioni Inconsistenti, in quanto:

- i) generiche o non adeguatamente circostanziate;
- ii) palesemente infondate;
- iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;
- iv) "circostanziate verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- v) "circostanziate non verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

6.11 La fase istruttoria.

Durante la fase istruttoria per raccogliere informazioni, la Funzione Ricevente è autorizzata a richiedere chiarimenti o integrazioni al Segnalante. Nel caso di segnalazioni anonime, è necessario ottenere il consenso del Segnalante prima di rivelare la sua identità.

Inoltre, se ritenuto utile per approfondire l'indagine, la Funzione Ricevente può ottenere direttamente informazioni dalle persone coinvolte nella Segnalazione. Queste persone hanno il diritto di richiedere di essere ascoltate o di presentare osservazioni scritte o documenti. In queste circostanze, si avvisa la persona coinvolta della presenza della Segnalazione, mantenendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e di altre persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

La Funzione Ricevente coordina l'istruttoria, acquisendo le informazioni necessarie dalle strutture coinvolte e coinvolgendo le competenti funzioni aziendali con impegno alla riservatezza. Se necessario, può avvalersi di esperti o periti esterni a Credit Prime S.r.l.

La validità delle circostanze segnalate deve essere condivisa con il legale incaricato, valutando nel contempo il rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

6.12 Conclusione della fase istruttoria e azioni correttive.

Al termine dell'attività istruttoria la Funzione Ricevente argomenta le proprie evidenze, le quali, unite a quelle del Legale incaricato possono consistere:

- a) nell'archiviazione della segnalazione; essa è comunicata altresì all'Organo di Gestione, per l'eventuale seguito di competenza;



b) in un'informativa alle funzioni e agli Organi aziendali competenti affinché:

- (i) assumano, in coerenza con le disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori, decisioni o diano impulso a procedimenti volti ad adottare eventuali provvedimenti nei confronti:
 - o del soggetto di cui è accertata la responsabilità rispetto alla commissione del fatto illecito o irregolarità oggetto della segnalazione, se vi sono evidenze di responsabilità a questi imputabili;
 - o del Segnalante, in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio, se dipendente, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria effettuata al solo scopo di danneggiare o arrecare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, effettuata con dolo o colpa grave qualora la segnalazione si riveli infondata, nonché nel caso in cui lo stesso segnalante sia corresponsabile delle violazioni;
- (ii) adottino i necessari provvedimenti per il ripristino della legalità (**azioni correttive**); in particolare, se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, la Funzione di Compliance e Antiriciclaggio monitora nel tempo l'avanzamento delle azioni correttive.

Funzione Ricevente adempie agli obblighi di informativa verso il Segnalante circa l'esito o lo stato del procedimento tramite la piattaforma Whistleblowing o in base ai recapiti forniti.

7 Garanzie e tutele

7.1 La tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

In tali casi è data preventiva comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC.

7.2 Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto

od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo meramente esemplificativo si indicano talune fattispecie ritorsive identificate nel decreto:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modificadell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del Decreto Legislativo e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal Decreto Legislativo;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo



contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

8 Sistema sanzionatorio

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo, si rinvia alla specifica disciplina contenuta all'art. 21 del Codice Deontologico dedicata.

La violazione delle previsioni contenute nei sopra riportati paragrafi potrà attivare il procedimento sanzionatorio: in particolare, sono passibili di sanzione

- (i) il whistleblower che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata;
- (ii) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante ovvero che si sia reso responsabile di atti di "ritorsione".

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante possono essere inoltre applicate, nel rispetto del principio della proporzionalità ex art. 2106 cod. civ., le seguenti sanzioni disciplinari:

- il richiamo verbale
- l'ammonizione scritta;
- la multa;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo;
- il licenziamento senza preavviso.

In casi di particolare rilevanza le segnalazioni potranno essere trasmesse ai soggetti sopra indicati anche prima dell'esito della fase istruttoria.

9 Canale esterno per le segnalazioni (ANAC)

Per effettuare una segnalazione, ferma restando la preferenza per l'utilizzo del Canale interno, così come illustrato nei paragrafi precedenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo al whistleblower è consentito l'utilizzo del canale esterno attivato presso ANAC: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) Se il canale interno:

- non è attivo;
- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni.

- 2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito.
- 3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza. questa potrebbe determinare rischio di ritorsione.

- 4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

10 Divulgazione pubblica.

Il Decreto Legislativo, all'art. 15, introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti, alla quale abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illusioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione dei dati personali avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dall'articolo 12 del Decreto Legislativo e in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, come specificato nel Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è estesa non solo al Segnalante (nelle segnalazioni non anonime) ma anche al Facilitatore e alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Gli interessati ricevono un'informativa dettagliata sul trattamento dei loro dati personali tramite la



pubblicazione sulla piattaforma Whistleblowing e sul sito web aziendale.

In conformità all'articolo 13, comma 6, del Decreto Legislativo, è stata condotta una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Privacy Impact Assessment - DPIA), redatta in accordo con l'articolo 35 del Regolamento GDPR. Questo processo mira a definire le misure tecniche e organizzative necessarie per ridurre il rischio per i diritti degli interessati, inclusa la messa in atto di misure di sicurezza per prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività correlate, la Funzione Ricevente si occupa dell'aggiornamento di tutte le informazioni relative alle segnalazioni. Utilizzando la Piattaforma, assicura anche la conservazione di tutta la documentazione correlata per il tempo strettamente necessario alla definizione delle segnalazioni, non superiore a 5 anni dalla data di conclusione dell'attività istruttoria.

I dati personali che chiaramente non sono necessari per il trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti. Nel caso in cui vengano raccolti accidentalmente, vengono cancellati tempestivamente.

Le segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservate negli originali in un ambiente protetto, a cura della Funzione Ricevente.